

PROVINCIA DI PORDENONE



STATUTO

Integrato con Atto di C.P. N. 26 del 25.07.2002.

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE

Art. 1

Finalità dello Statuto

- 1) In armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia-Giulia, il presente Statuto stabilisce i principi dell'ordinamento della Provincia di Pordenone al fine di realizzare un efficiente sistema amministrativo di autonomia.
- 2) La Provincia, anche in attuazione della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 garantisce la partecipazione degli enti locali allo svolgimento delle proprie funzioni e compiti amministrativi.
- 3) La Provincia predispone gli strumenti atti ad assicurare la piena conoscenza di ogni norma e regolamento vigente nei diversi settori di competenza provinciale regolati da leggi dello Stato, della Regione e dagli statuti e regolamenti degli enti locali.

Art. 2

Provincia di Pordenone

- 1) La Provincia di Pordenone, ente locale intermedio di governo tra comuni e Regione Friuli Venezia-Giulia, rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo, ne tutela le specificità culturali, storiche, linguistiche, sociali ed economiche in osservanza dei principi della Costituzione e dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, in armonia con le leggi statali e regionali, secondo i principi e le modalità stabilite dal presente statuto e dagli appositi regolamenti.
- 2) Il territorio della Provincia è composto dai territori dei comuni che ne fanno parte.
- 3) La Provincia ha per capoluogo la città di Pordenone.

Art. 3

Principi programmatici

- 1) La Provincia valorizza la sua posizione geografica, nell'ambito dell'appartenenza alla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, per favorire la collaborazione fra la comunità provinciale e le comunità, le istituzioni, gli Stati con particolare riferimento a quelli facenti parte dell'area geografica dell'Europa Centro Orientale e Balcanica. In tale quadro la Provincia promuove la più ampia e fattiva collaborazione con le popolazioni del vicino Veneto e gli enti locali che le

rappresentano.

- 2) La Provincia valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle del volontariato e sviluppa modi di cooperazione con le forme d'organizzazione sociale pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali.
- 3) La Provincia valorizza il patrimonio culturale della comunità in tutte le sue forme, sostiene la produzione di espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con l'università e le altre scuole di formazione superiore assicurandone il sostegno delle attività.
- 4) La Provincia riconosce e favorisce il principio della libertà di scelta educativa, valorizza l'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e collabora alla programmazione didattica e all'offerta formativa per promuovere il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali dei giovani e gli obiettivi del sistema di istruzione.
- 5) La Provincia assume l'ambiente naturale e storico quale carattere inalienabile ed irrinunciabile dell'identità delle comunità locali del territorio provinciale, ne tutela l'integrità e ne valorizza le potenzialità per le generazioni presenti e future. L'ambiente naturale, la flora, la fauna, il patrimonio archeologico, storico, monumentale, artistico e culturale, sono le condizioni ed i limiti di uno sviluppo più equilibrato e ricco dei singoli e della comunità.
- 6) La Provincia esplica il proprio ruolo centrale di collaborazione nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-assistenziale nonché nella verifica dei risultati conseguiti, istituendo un osservatorio provinciale con compiti di monitoraggio, studio, ricerca, analisi e proposta al fine del coordinamento degli interventi.
- 7) La Provincia favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate nonché società ed istituti scientifici e di alta tecnologia anche nazionali ed internazionali.
- 8) La Provincia promuove le pari opportunità nella comunità provinciale, con particolare attenzione alla condizione femminile. A tal fine attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi. Riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi, tutela i diritti dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.
- 9) La Provincia concorre alla tutela del diritto alla sicurezza delle persone in collaborazione con le istituzioni preposte all'ordine pubblico.
- 10) La Provincia favorisce il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi cittadini residenti all'estero.
- 11) La Provincia ispira la sua azione ai principi di accoglienza nei confronti di persone provenienti da altre aree geografiche per contribuire alla crescita della provincia nel rispetto delle leggi e delle tradizioni. In particolare opera per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo armonico integrato e diffuso dell'intera comunità provinciale, partecipando ai processi di pianificazione territoriale ed intervenendo in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi dalla Provincia proposti per la ristrutturazione, il consolidamento ed il potenziamento dei sistemi insediativo, produttivo, infrastrutturale e di servizi con specifica attenzione alle peculiarità ed alle vocazioni delle singole parti del territorio provinciale.

Art. 4

Funzioni della Provincia

- 1) La Provincia esercita secondo le leggi statali, regionali e le norme del presente statuto le funzioni proprie e quelle ad essa conferite dallo Stato e dalla Regione, ed attua il principio della sussidiarietà.
- 2) La Provincia esercita tutte le funzioni amministrative relative alla cura degli interessi generali non esplicitamente assegnate ad altri enti.
- 3) La Provincia esercita in particolare compiti di programmazione dello sviluppo economico e sociale coordinando, anche tramite accordi di programma, le attività degli enti territoriali e delle loro associazioni e promuovendo quella degli enti funzionali ancora operanti nell'area di competenza, con speciale attenzione alla peculiarità dell'area stessa ed agli interessi ad essa riferibili.
- 4) La Provincia esercita l'attività tributaria e adotta gli atti normativi relativi in conformità ai principi fissati dalla L. 212/2000 e dalle norme regionali.

Art. 5

Forme associative e collaborative

- 1) La Provincia formula gli indirizzi generali di assetto del territorio nel rispetto delle attribuzioni e delle funzioni degli altri enti territoriali.
- 2) Quando le dimensioni territoriali e la natura delle attività lo richiedano la Provincia può:
 - a) delegare o trasferire anche a tempo determinato ai Comuni singoli od associati proprie funzioni;
 - b) promuovere l'iniziativa per l'utilizzo delle forme associative o convenzionali.
- 3) Per l'esercizio di funzioni di particolare complessità tecnico-amministrativa o in ragione della loro inadeguatezza organizzativa di esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la Provincia promuove associazioni con i Comuni nei modi previsti dalla legge, anche attraverso la costituzione di uffici comuni per la trattazione di affari istituzionali, finanziari, contabili, lavori pubblici, e quelli concernenti il controllo di gestione, la formazione del personale, le fasi di progettazione degli interventi finanziabili dall'Unione Europea.

Art. 6

Circoscrizioni

- 1) La Provincia può istituire circoscrizioni di decentramento amministrativo assegnando alle stesse funzioni esecutive e di partecipazione, nonché l'esercizio dei servizi di base con autonomia e responsabilità di gestione nel rispetto delle direttive dell'amministrazione provinciale.
- 2) Ciascuna circoscrizione anche in attuazione dell'art. 5 è istituita con motivata delibera consiliare che individua i compiti, le funzioni e le modalità organizzative e la compatibilità economica.

Art. 7

Funzioni di area vasta

- 1) La Provincia collabora, nelle forme previste dalla legge, alle iniziative istituzionali dirette alla definizione di un ambito sovracomunale pordenonese per l'esercizio coordinato da parte dei comuni delle attività e delle politiche di area vasta quali:
 - a) pianificazione territoriale;
 - b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
 - c) piani di traffico intercomunali;
 - d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

- e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- j) attività sociali e socio-sanitarie;
- k) funzioni dei Sindaci in materia di orari.

Art. 8

Principi dell'azione amministrativa

- 1) La Provincia adotta la programmazione generale e per progetti come metodo di governo e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione è attribuita ai Dirigenti.
- 2) La Provincia si impegna al promuovere e valorizzare la partecipazione popolare, delle associazioni e delle organizzazioni.
- 3) La Provincia persegue la trasparenza dell'amministrazione garantendo l'accesso alla conoscenza dei propri atti e provvedimenti a chiunque ne abbia interesse, nelle forme che sono individuate e disciplinate con regolamento. In ogni caso la Provincia cura che ai suoi atti sia data idonea pubblicità, in modo da assicurare la più ampia informazione.

Art. 9

Principi generali sul funzionamento degli uffici e dei servizi

- 1) La Provincia ispira l'esercizio delle sue funzioni a principi di economicità, di efficienza ed efficacia. Assicura la pubblicità e trasparenza del funzionamento dei suoi uffici e servizi.
- 2) La Giunta provinciale adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme generali che regolano la materia dei seguenti principi generali:
 - a) l'attività di tutti gli uffici e servizi provinciali è improntata a favorire l'effettivo soddisfacimento delle esigenze dei cittadini garantendo, la massima trasparenza amministrativa;
 - b) i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi dell'ente mentre ai Dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
 - c) l'attività amministrativa dell'ente è ispirata ai principi della programmazione generale e per progetti ed è realizzata mediante l'individuazione delle responsabilità e con la collaborazione di tutto il personale;
 - d) l'articolazione degli uffici è determinata sulla base di criteri di omogeneità funzionale;
 - e) l'attribuzione delle competenze agli uffici e ai servizi provinciali, come pure la definizione delle mansioni assegnate al personale, sono ispirate a criteri di ampia flessibilità organizzativa;
 - f) l'accrescimento dell'efficienza e la razionalizzazione delle attività e dei procedimenti amministrativi sono conseguiti favorendo l'utilizzazione degli strumenti informatici;
 - g) la valutazione di merito del lavoro svolto dai Dirigenti con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e alla qualità delle prestazioni.

Art. 10

Sede, stemma e gonfalone

- 1) La sede della Provincia è situata nel comune capoluogo.
- 2) Lo stemma è costituito da uno scudo di colore azzurro, con bordura d'oro caricato dell'immagine della Dea Concordia vestita che tiene nella mano destra un ramoscello d'ulivo al naturale e nella sinistra una cornucopia d'oro piena di frutti pure al naturale; sotto la punta dello scudo, su lista d'azzurro, con le estremità bifide, il motto in caratteri romani maiuscoli di nero "CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT". Ornamenti esteriori da Provincia.
- 3) Il gonfalone, di foggia regolamentare, riproduce lo stemma della Provincia con drappo partito, d'azzurro e di giallo, riccamente ornato di ricami d'oro con l'iscrizione centrata in oro "Provincia di Pordenone".
- 4) L'uso dello stemma e del gonfalone, concessi con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, è determinato dal regolamento.

TITOLO II

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 11

Procedimento e situazioni soggettive di privati

- 1) L'ufficio procedente deve comunicare agli interessati l'avvio di procedimenti per l'adozione di atti che incidano su situazioni soggettive.
- 2) Quando l'atto riguarda una persona singola o più persone titolari di uno stesso diritto, a queste va personalmente comunicata l'apertura del procedimento. Ai fini del più sollecito svolgimento del procedimento, in caso di proprietà immobiliari, all'individuazione dei destinatari della comunicazione può provvedersi anche sulla base delle risultanze catastali.
- 3) Quando l'atto riguarda un numero indeterminato di persone, la comunicazione va data con l'affissione all'albo pretorio e a mezzo stampa.
- 4) Gli interessati hanno diritto di essere sentiti in qualsiasi momento e di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento; possono presentare deduzioni e controdeduzioni scritte.

Art. 12

Accesso agli atti ed ai documenti

- 1) La Provincia riconosce l'informazione ai cittadini come condizione per assicurarne l'effettiva partecipazione alla vita sociale e politica.
- 2) Tutti gli atti ed i documenti della Provincia sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo imparziale svolgimento.
- 3) Il diritto di chiunque abbia interesse ad avere l'accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione è disciplinato dal regolamento con riferimento all'art. 10 del T. U. 267/2000 e dalla L. 241/1990.
- 4) I provvedimenti degli organi della Provincia sono resi pubblici mediante affissione di copia all'albo pretorio.

Art. 13

Partecipazione ed istanze popolari

- 1) Tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri

regolarmente soggiornanti, hanno diritto di partecipare all'amministrazione, singolarmente o in forma associata, mediante la presentazione di istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi che rientrano nella competenza dell'Amministrazione.

- 2) La Provincia, nell'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 3 del presente Statuto realizza la più ampia partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato alla sua attività.
- 3) Associazioni e organizzazioni di volontariato, iscritte al registro provinciale, possono far pervenire osservazioni e proposte nelle materie che incidono ed interessano direttamente la loro attività.
- 4) Le predette osservazioni, proposte e istanze sono depositate presso l'Ufficio del Segretario Generale dell'ente; ad esse va data risposta entro quarantacinque giorni dal loro deposito.

Art. 14

Registro provinciale delle associazioni

- 1) La Provincia provvede all'istituzione del registro delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate in attività sociali, culturali ed ambientali e ne disciplina la tenuta.
- 2) Possono ottenere l'iscrizione le associazioni e le organizzazioni che svolgano attività di valenza sovracomunale e quelle che abbiano strutture provinciali o sub-provinciali.
- 3) La Provincia promuove la consultazione delle associazioni iscritte nel registro provinciale quando se ne ravvisi la necessità per quanto concerne gli atti fondamentali di competenza consiliare. Si avvale della loro opera e di quella dei loro aderenti quando risulta compatibile con l'esercizio delle proprie funzioni.
- 4) Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Provincia può mettere a disposizione di associazioni e organizzazioni di volontariato, strutture, beni e servizi provinciali.
- 5) La Provincia può accordare il suo patrocinio alle iniziative delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato iscritte concorrendo, se necessario, al finanziamento delle stesse.

Art. 15

Consulte e osservatori provinciali

- 1) Al fine di favorire forme organiche e continue di partecipazione popolare, la Provincia può costituire una o più consulte e uno o più osservatori, individuando con il regolamento istitutivo gli interessi che vi debbono essere rappresentati e le associazioni ed organizzazioni cui spetta la designazione dei rappresentanti delle stesse.
- 2) Le consulte e gli osservatori sono organismi ausiliari della Provincia con funzioni consultive e propositive.
- 3) Il regolamento stabilisce il numero e gli ambiti delle competenze delle consulte di settore, la loro organizzazione interna, le modalità ed i tempi di convocazione delle riunioni.

Art. 16

Interrogazioni, proposte e petizioni popolari

- 1) I Comuni nonché cittadini singoli o associati possono presentare al Presidente della Provincia petizioni, interrogazioni e proposte, su materie, programmi ed atti

che incidono su interessi generali, servizi e strutture riguardanti il territorio provinciale.

- 2) Per rappresentare interessi della collettività provinciale o di parte di essa o per sollecitare interventi dell'Amministrazione, cinquecento o più cittadini possono presentare al Presidente della Provincia apposita petizione.
- 3) Constatato che la petizione riguarda materia di competenza provinciale, il Presidente affida all'Assessore competente il compito di effettuare un'istruttoria al riguardo e di riferirne alla Giunta per concordare il provvedimento da proporre al Consiglio, se di sua competenza, a mezzo del suo Presidente, o direttamente deliberare in merito. In ogni caso la procedura deve concludersi con una deliberazione entro sessanta giorni dal suo deposito.

Art. 17

Proposte deliberative di iniziativa popolare

- 1) Mille o più cittadini possono presentare proposte articolate in forma di delibera per quanto di competenza istituzionale della Provincia.
- 2) Il Presidente, accertata l'attinenza della proposta alle competenze della Provincia e l'adeguatezza della sua formulazione, nonché la congruità degli strumenti finanziari previsti, incarica l'Assessore competente di effettuare la necessaria istruttoria. Al suo completamento provvede all'iscrizione all'ordine del giorno della Giunta o la trasmette al Presidente del Consiglio se competente.

Art. 18

Referendum

- 1) La Provincia prevede, quale strumento di partecipazione dei cittadini, il referendum sulle materie di competenza istituzionale con l'esclusione dei provvedimenti concernenti tributi e tariffe e dei provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
- 2) Il referendum può essere promosso dal Consiglio Provinciale con il voto di due terzi dei suoi componenti; ovvero da almeno 10 Consigli Comunali che rappresentino almeno il 15% della popolazione provinciale; ovvero da 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione provinciale.
- 3) Con regolamento sono disciplinate le modalità di indizione e svolgimento del referendum ed in particolare la presentazione della richiesta e a raccolta delle firme degli elettori.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 19

Organi istituzionali

- 1) Sono organi di governo, il Consiglio, la Giunta ed il Presidente della Provincia.
- 2) Al fine delle attribuzioni conferite dalla legge e dal presente statuto è Consigliere anziano il Consigliere che nelle ultime elezioni provinciali ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Presidente neoeletto e dei candidati alla carica di Presidente proclamati Consiglieri. Per cifra individuale s'intende il rapporto percentuale fra i voti validi ottenuti da ciascun candidato ed il totale dei voti validi espressi nel collegio. L'anzianità segue le cifre individuali; in caso di parità è Consigliere anziano quello di maggiore età.

Art. 20

Amministratori provinciali

- 1) Gli amministratori provinciali nell'esercizio delle funzioni improntano il proprio comportamento ad imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione delle funzioni di indirizzo di controllo proprie degli organi di governo e quelle di gestione proprie dei dirigenti.
- 2) Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali degli amministratori provinciali, pubblici secondo le disposizioni di legge, sono depositati presso l'ufficio di segreteria del Consiglio provinciale e sono liberamente consultabili da chiunque.
- 3) Gli amministratori provinciali non prendono parte, allontanandosi dall'aula, alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
- 4) La Provincia, assicura contro i rischi inerenti l'espletamento del loro mandato il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, gli Assessori ed i Consiglieri provinciali.

Art. 21

Consiglio provinciale

- 1) Il Consiglio provinciale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia, esercita le funzioni conferite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) Il Consiglio provinciale concorre alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche. Ciascun Consigliere provinciale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo modifiche e integrazioni mediante emendamenti. Il Consiglio, contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria e alla discussione sul rendiconto, verifica l'attuazione delle linee programmatiche.
- 3) Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio provinciale approva gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Qualora il Consiglio non provveda entro il predetto termine s'intendono confermati gli indirizzi previgenti. La nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia, fatte salve le disposizioni degli statuti degli enti di riferimento.
- 4) Il Consiglio provinciale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa e dispone, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, dei gruppi e delle Commissioni consiliari.
- 5) I lavori e le attività del Consiglio provinciale sono disciplinati da regolamento approvato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
- 6) Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Consiglio ed in particolare le modalità di convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di

almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

- 7) Il regolamento consiliare disciplina la costituzione di Gruppi Consiliari. È consentita la formazione del Gruppo Misto.
- 8) L'Amministrazione provinciale assicura ai gruppi i locali ed i servizi necessari all'esercizio dei diritti dei Consiglieri. A ciascun gruppo è assegnato un fondo di dotazione la cui entità e modalità di utilizzo sono oggetto del regolamento consiliare. Il Segretario Generale sovrintende agli adempimenti relativi.
- 9) Ai fini dell'organizzazione dei lavori del Consiglio provinciale e salvi i casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio convoca e consulta la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
- 10) La Conferenza dei Capigruppo è costituita dagli esponenti designati da ciascun gruppo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
- 11) Il regolamento del Consiglio determina il numero, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie, referenti e di controllo, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni consiliari speciali. La composizione delle Commissioni consiliari deve rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 22

Presidente del Consiglio

- 1) Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio.
- 2) Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri previsti dalla legge ed in particolare quelli di rappresentanza del Consiglio, di programmazione, convocazione e direzione dei lavori e delle attività.
- 3) Il regolamento definisce le modalità d'esercizio dei poteri del Presidente del Consiglio.
- 4) In caso di assenza del Presidente del Consiglio le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

Art. 23

Consiglieri provinciali

- 1) I Consiglieri rappresentano la comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
- 3) I Consiglieri, possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione, nonché interrogazioni scritte, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
- 4) I Consiglieri hanno diritto di chiedere ed ottenere dai Dirigenti degli uffici della Provincia e delle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
- 5) Nei casi specificatamente determinati dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni avute dagli uffici.
- 6) Il Consigliere assente senza avere fornito giustificazione scritta a due sedute consecutive del Consiglio incorre nella decadenza dalla carica. Per tale effetto il Presidente del Consiglio invita il Consigliere a presentare le giustificazioni entro il

termine di giorni 20 dal ricevimento della richiesta. Gli atti relativi, previa valutazione della Conferenza dei Capigruppo, che potrà richiedere chiarimenti o elementi integrativi, sono rimessi al Consiglio per una definitiva pronuncia o di presa d'atto delle giustificazioni o di dichiarazione di decadenza dalla carica.

- 7) **(1)**Ciascun Consigliere può, a richiesta, ottenere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del Decreto Legislativo 18.04.2000, n. 267. Il regolamento del Consiglio determinerà le modalità per la quantificazione e l'attribuzione dell'indennità di funzione.

(1) Integrazione approvata con Atto di C.P. N. 26 del 25.07.2002

Art. 24

Presidente della Provincia

- 1) Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione della Provincia e rappresenta l'ente anche in giudizio.
- 2) Entro il termine di giorni 60 dalla prima seduta il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio la proposta di linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Concluso il dibattito, nei successivi 20 giorni il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio per l'approvazione il definitivo programma di mandato.
- 3) In occasione dell'approvazione del bilancio annuale, della verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti prevista dall'art. 193 del T. U. 267/2000 e dell'approvazione del conto consuntivo annuale possono essere presentate al voto del Consiglio proposte di integrazione e modifica del programma di mandato.
- 4) Il Presidente della Provincia può affidare a Consiglieri provinciali incarichi a tempo determinato, delimitandone funzioni e termini, con esclusione di attività di carattere amministrativo e gestionale.

Art. 25

Giunta provinciale

- 1) La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a quattro e non superiore a otto.
- 2) La Giunta provinciale collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'Amministrazione della Provincia e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario o dei Dirigenti. E' competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 3) La Giunta provinciale impartisce ai Dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati, in applicazione degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio. Nell'esercizio di tali funzioni l'Assessore raccorda l'attività della Giunta con quella della gestione amministrativa, avendo come referente il Dirigente responsabile di settore.
- 4) Salvo i casi in cui sia diversamente previsto, le deliberazioni della Giunta provinciale sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica e se sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 5) I membri della Giunta non Consiglieri hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio nei banchi appositamente riservati alla Giunta. Se interrogati o

interpellati hanno il dovere di rispondere. Non hanno diritto di voto, non possono presiedere il Consiglio e non sono computabili ai fini della validità della seduta.

Art. 26

Raccordo fra Giunta e Consiglio

- 1) Il regolamento del Consiglio definisce l'attività di competenza del Presidente del Consiglio per rendere concreto il raccordo tra Giunta e Consiglio.

Art. 27

Attribuzioni del Segretario Generale

- 1) Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia. Svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti collaborazione nel rispetto delle direttive del Presidente e degli atti d'indirizzo della Giunta.
- 2) Il Segretario sovrintende anche allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività in assenza del Direttore Generale nominato dal Presidente della Provincia ai sensi del successivo art.35.
- 3) Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia.

Art. 28

Vicesegretario provinciale

- 1) La Provincia ha un Vicesegretario provinciale nominato dal Presidente e scelto fra i Dirigenti in possesso dei requisiti di legge e di regolamento. L'incarico ha durata predeterminata e non si rinnova tacitamente.
- 2) Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 3) Il Dirigente con funzioni di Vicesegretario mantiene la direzione di un settore dell'Amministrazione.

Art. 29

Assunzione dei Dirigenti

- 1) L'assunzione di personale di qualifica dirigenziale può avvenire solo mediante l'assunzione di personale a contratto a tempo determinato secondo i criteri fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con esclusione di rapporto di tempo parziale.

Art. 30

Competenza dei Dirigenti

- 1) Spetta ai Dirigenti organizzare e dirigere l'attività degli uffici e dei servizi che da loro dipendono, secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti. A loro è attribuita la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti determinati dagli organi politici.

- 2) Il Dirigente è responsabile dell'organizzazione interna e della distribuzione del lavoro fra gli uffici e servizi cui è preposto, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.
- 3) Il Dirigente è responsabile, ai sensi delle leggi vigenti delle regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni, degli atti ed in genere dell'azione amministrativa dell'ente per quanto di competenza. Ad essi sono, in particolare, attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo di governo, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente.
- 4) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce, le modalità e i criteri per la sostituzione del dirigente titolare assente o temporaneamente impedito.

Art. 31

Conferenza dei Dirigenti

- 1) E' istituita la Conferenza dei Dirigenti di cui fanno parte il Segretario Generale, che la presiede, ed i Dirigenti. Essa è convocata dal Segretario, di propria iniziativa o su disposizione del Presidente della Provincia.
- 2) La conferenza dei Dirigenti svolge attività di programmazione, raccordo e coordinamento dell'attività di gestione amministrativa di competenza di tutti i settori dell'ente, in conformità a quanto è previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 3) Qualora risulti nominato il Direttore Generale questi assume le funzioni previste al comma 1 per il Segretario Generale.

Art. 32

Utilizzazione di personale a tempo determinato

- 1) Per esigenze temporanee o per quelle previste dall'art. 90 del T. U. 267/2000, la Provincia può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia e del regolamento di organizzazione.

Art. 33

Incarichi di direzione

- 1) Gli incarichi di funzione dirigenziale sono a tempo determinato e sono conferiti dal Presidente con provvedimento motivato secondo le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma

amministrativo del Presidente; sono dallo stesso revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento di obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 34

Durata degli incarichi di direzione

- 1) Gli incarichi di cui all'art. 33 del presente Statuto non possono avere durata superiore al mandato del Presidente della Provincia.

Art. 35

Direttore Generale

- 1) Il Presidente può nominare, secondo i criteri fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri che saranno stabiliti nel medesimo regolamento.

Art. 36

Procedure di appalto e di concorso

- 1) La presidenza delle commissioni delle gare e dei concorsi è affidata ai Dirigenti in conformità a quanto disciplinato negli appositi regolamenti. Quando la gara interessa le attribuzioni di più uffici o servizi, la presidenza della commissione è affidata dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, al Dirigente di uno degli uffici interessati.
- 2) La presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale è affidata al Segretario Generale.
- 3) Alle procedure di appalto e concorso e alla stipulazione dei contratti si procede nelle forme stabilite, rispettivamente, dal regolamento per la disciplina dei contratti dal regolamento dei concorsi per il personale provinciale.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E DEI SERVIZI

Art. 37

Norme sull'esercizio delle funzioni

- 1) Le norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni provinciali si applicano indistintamente alle funzioni proprie, con le quali l'ente cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale ed a quelle attribuite e delegate alla Provincia ai sensi delle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 38

Modalità di gestione

- 1) L'assunzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza da enti privati, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
- 2) La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio provinciale, sulla base di valutazioni d'opportunità, di convenienza economica e d'efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da

erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. A tal fine, l'atto è corredato da una relazione del Collegio dei Revisori che valuta gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

- 3) I rapporti tra Provincia e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell'esercizio in economia del servizio pubblico, la Provincia svolge attività d'indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.
- 4) Il Consiglio provinciale dispone altresì che siano garantite periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati nonché forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.
- 5) Al fine di mantenere la sorveglianza ed il potere d'indirizzo costante nei confronti di enti consorziali o societari dipendenti, vigilati o partecipati, possono essere nominati quali rappresentanti della Provincia in seno agli enti stessi anche membri del Consiglio provinciale o della Giunta. In tal caso non costituisce causa di incompatibilità l'incarico assunto dal Consigliere o dall'Assessore negli organismi di amministrazione degli enti controllati o partecipati dalla Provincia, non comportante poteri di rappresentanza o di coordinamento.
- 6) Il Consiglio provinciale, per l'esercizio di servizi sociali, compresi i servizi culturali e educativi, può costituire Istituzioni. Con la stessa deliberazione il Consiglio provinciale approva il regolamento dell'organizzazione e delle attività che, fra l'altro, disciplina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale, l'esercizio della vigilanza da parte della Provincia.
- 7) Il Consiglio di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Restano in carica per il mandato elettivo del Presidente della Provincia ed esercitano le funzioni fino all'insediamento dei successori.
- 8) Il Consiglio provinciale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Al di fuori di tale caso, il Consiglio può disporre la partecipazione dell'Ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti della Provincia. Il Consiglio può, altresì, disporre la partecipazione dell'Ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità od interesse provinciale.
- 9) Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in enti consorziali o societari riferiscono annualmente al Consiglio provinciale.

Art. 39

Collaborazione con le Comunità Montane

- 1) La Provincia collabora con le Comunità Montane con particolare riguardo agli interventi promozionali delle attività produttive alla realizzazione di opere infrastrutturali, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

Art. 40

Collaborazione fra Provincia e Comuni

- 1) La Provincia di Pordenone promuove, favorisce e sostiene iniziative e programmi di cooperazione, unione e fusione tra i comuni al fine di realizzare un'integrazione tra gli stessi, tenendo anche conto della legislazione regionale particolare.

- 2) Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente comma, gli statuti delle aziende speciali possono prevedere forme particolari di coordinamento con le attività dei comuni.

Art. 41

Collaborazione con i Comuni per aree funzionali

- 1) Ferme restando le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano aree intercomunali o l'intero territorio provinciale, relativamente ai settori economico, produttivo, commerciale, ambientale, turistico, socio-culturale e sportivo, la Provincia attiva rapporti di collaborazione con i comuni sulla base di programmi da essa proposti per l'elaborazione ed esecuzione di programmi in comune o per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale.
- 2) Ai fini di cui al comma precedente può provvedersi anche in forme consortili.
- 3) La Provincia organizza servizi di elaborazione dati e di assistenza tecnico-amministrativa nei confronti dei comuni, particolarmente di quelli minori.

Art. 42

Forme di cooperazione

- 1) Il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio provinciale, sottoscrive gli atti necessari alla realizzazione di forme di cooperazione rappresentate da consorzi, accordi di programma e convenzioni.
- 2) Per la definizione e la realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri enti o soggetti pubblici, la Provincia promuove i dovuti accordi.

TITOLO V

LA FINANZA ED I CONTROLLI CONTABILI

Art. 43

Programmazione finanziaria

- 1) La programmazione pluriennale, fondata sulla certezza delle risorse finanziarie proprie e trasferite, è assunta dalla Provincia quale strumento essenziale ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni in armonia con i principi del nuovo ordinamento finanziario e contabile.
- 2) L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa provinciale.

Art. 44

Bilancio annuale e pluriennale

- 1) La Giunta predispose lo schema di bilancio annuale di previsione, di bilancio pluriennale e la relazione previsionale e li presenta al Consiglio per l'approvazione con delibera da adottare nei termini previsti dalla normativa regionale come pure eventuali integrazioni del programma di mandato.

Art. 45

Controllo di gestione, valutazione e controllo strategico

- 1) La Giunta provinciale nomina una commissione composta da Dirigenti dell'ente, presieduta dal Direttore Generale se nominato o, in mancanza, dal Segretario Generale, per sovrintendere al controllo di gestione.
- 2) La Giunta nomina un Nucleo di Valutazione, composto dal Direttore Generale che lo presiede e da due membri scelti tra dirigenti di altre amministrazioni o aziende o professionisti esperti in tecniche di valutazione e controllo, per assicurare lo svolgimento delle attività previste all'art. 6 del D. Lgs 286/1999, comprese quelle di supporto per la valutazione dei Dirigenti da parte del Presidente della Provincia e l'individuazione dei parametri e degli indicatori da utilizzare per il controllo di gestione.
- 3) Il regolamento di organizzazione disciplina il controllo di gestione, la nomina, il funzionamento e gli adempimenti della commissione e del Nucleo di Valutazione.

Art. 46

Collegio dei Revisori

- 1) Il Collegio dei Revisori composto da tre membri è eletto dal Consiglio provinciale con voto limitato a due componenti scelti fra persone estranee al Consiglio.
- 2) Il Collegio dei Revisori assicura la regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia e provvede, oltre agli adempimenti di legge, a presentare al Consiglio provinciale una relazione semestrale con particolare riguardo agli andamenti di cassa a corredo della verifica degli equilibri di bilancio prevista dall'art. 193 del T. U. 267/2000.
- 3) Il singolo Revisore è revocabile dal Consiglio sulla scorta di circostanziata contestazione di inadempienze effettuate dalla Giunta e dopo la valutazione delle eventuali giustificazioni presentate.
- 4) Il Collegio, collabora con la commissione preposta al controllo interno di gestione, in particolare nella definizione dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità da applicare all'azione amministrativa.

Art. 47

Raccordo fra Consiglio e Collegio dei Revisori

- 1) Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo. Tale collaborazione si esplica secondo le modalità di cui al regolamento consiliare previsto dall'art. 21 del presente Statuto.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48

Modifica dello Statuto

- 1) Le proposte di modifica al presente Statuto sono deliberate con le modalità prescritte dall'art. 6 comma 3 del T.U. 267/2000.
- 2) Le proposte di modifica respinte dal Consiglio provinciale non possono essere riproposte se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla votazione.
- 3) La deliberazione di abrogazione integrale del presente Statuto può essere assunta solo contestualmente all'adozione del testo del nuovo Statuto; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 49

Entrata in vigore dello Statuto

- 1) Il presente Statuto, dopo il controllo di legittimità è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo provinciale per trenta giorni consecutivi.
- 2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo della Provincia.
- 3) Il Segretario Generale dell'ente appone in calce all'originale dello Statuto la certificazione della data di entrata in vigore e dell'avvenuta pubblicità nelle forme di cui al primo comma e ne invia copia al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta degli statuti.